



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 49 DEL 08/04/2025**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA I. NIEVO E VIA A. ALEARDI. SPOSTAMENTO E RIDESTINAZIONE STALLI DI SOSTA E FERMATA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) IN ZONA PIAZZA G. MAZZINI.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che via I. Nievo è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE e che via A. Aleardi, tratto compreso tra le vie A. Bafile e Vicenza, è strada a carreggiata singola e a senso unico, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, entrambe ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

**Visto** l'esito favorevole della sperimentazione, avviata nella stagione turistico-balneare 2023, con la quale sono state introdotte temporanee limitazioni e modifiche alla circolazione di veicoli e pedoni nella zona di piazza G. Mazzini e negli accessi al mare alla stessa limitrofi;

**Constatata** per quanto qui di interesse l'efficacia positiva dell'ordinanza dirigenziale n. 119 del 12/07/2024 con la quale è stato disposto, in via provvisoria, lo spostamento sul tratto a senso unico di via A. Aleardi degli stalli di sosta/fermata riservati ai veicoli autorizzati in servizio di piazza (TAXI) attualmente presenti su via I. Nievo;

**Ritenuto** di dover confermare, con efficacia perpetua, gli effetti della suindicata ordinanza;

**Valutato** le ulteriori esigenze di sosta nella zona di piazza G. Mazzini, con particolare riferimento ai veicoli al servizio degli organi di pronto intervento e pubblico soccorso, nonché al servizio delle persone con limitate e/o impedita capacità motoria ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 285/1992;

**Visto** l'ordinanza dirigenziale n. 119 del 12/07/2024;

**Visto** l'informativa di giunta n. 27 del 25/03/2025;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 86, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e gli artt. 136, 149 e 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

### **ORDINA**

[SOPPRESSIONE] Che gli attuali **n. 3 stalli** riservati alla **sosta/fermata veicoli autorizzati in servizio di piazza (TAXI)**, situati sul tratto di via I. Nievo compreso tra le vie S. Trentin e Zara, siano **soppressi**;

[RECUPERO] Che a recupero della soppressione di cui al periodo precedente, **sul margine ovest della carreggiata a senso unico di via A. Aleardi**, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie A. Bafile e Vicenza e con continuità verso sud rispetto allo stallo di carico/scarico esistente, sia **istituito uno spazio riservato alla sosta/fermata veicoli autorizzati in servizio di piazza (TAXI)**. L'area, da individuarsi ai sensi degli artt. 136 e 151 del D.P.R. n. 495/1992, dovrà avere dimensioni adeguate a consentire la sosta/fermata contemporanea di più veicoli e non potrà, comunque, estendersi a meno di m. 5,00 dal prolungamento del margine di intersezione con via A. Bafile;

[RIDESTINAZIONE] Che i n. 3 stalli soppressi, valutate le molteplici ed eterogenee esigenze, vengano **ridestinati** con l'istituzione di:

- **n. 1 stallo di sosta**, in adiacenza all'attuale di medesima natura, **riservato alle persone con limitate e/o impedita capacità motoria** ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 285/1992;

- **n. 2 stalli di sosta riservati** ai veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 D.lgs. n. 285/1992, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, **ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. d), n. 1) D.lgs. n. 285/1992.**

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.